

COMUNE DI CREMONA

Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990

tra il Comune di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino finalizzato alla reciproca erogazione di contributi economici a favore delle famiglie residenti nei rispettivi Comuni che fruiscono del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole (infanzia e primarie) di pertinenza dei Comuni di Bonemerse e Cremona - anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028

In esecuzione delle seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegate:

- n. _____/2026 del Comune di Cremona;
- n. _____/2026 dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino.

Scrittura privata

tra le Parti

COMUNE DI CREMONA, con sede in Cremona, Piazza del Comune n. 8 (C.F./P.IVA 00297960197), di seguito indicato come "COMUNE", nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore _____ (C.F. _____), ivi domiciliato e autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta

e

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO, con sede in Malagnino (CR), Via S. Ambrogio n. 24 (C.F./P.IVA 01637180199) di seguito indicata come "UNIONE", nella persona del legale rappresentante Presidente _____ (C.F. _____), ivi domiciliato e autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta

PREMESSO CHE

- le famiglie hanno libertà di scelta circa la sede scolastica ove iscrivere i propri figli;
- le famiglie possono fruire del servizio di ristorazione scolastica erogato dai Comuni in cui ha sede il plesso scolastico in cui sono iscritti i figli;
- le scuole (infanzia e primarie) di pertinenza del Comune di Bonemerse rappresentano un punto di riferimento specifico per le famiglie con bambini residenti nel Comune di Cremona nella zona confinante con il Comune di Bonemerse. In particolare, si evidenzia che le famiglie residenti nelle località di Bonemerse e di Bagnara costituiscono un'unica comunità sociale, seppure dislocata in due Comuni differenti;
- allo stesso modo, l'offerta formativa delle scuole (infanzia e primarie) di pertinenza del Comune di Cremona, indicate nell'allegato B), possono rappresentare un punto di riferimento per le famiglie residenti nel Comune di Bonemerse, in presenza di differenti esigenze logistiche;
- i servizi di ristorazione scolastica erogati dalle Parti prevedono l'applicazione di tariffe differenziate per famiglie residenti e famiglie non residenti, con conseguente aggravio di natura economica a carico di queste ultime. Per quanto riguarda le scuole di Bonemerse, i cittadini residenti a Cremona non fruiscono di tariffe agevolate in quanto rivolte solamente ai cittadini residenti nel Comune di Bonemerse; analogamente, i cittadini residenti nel Comune

di Bonemerse, iscritti nelle scuole di pertinenza del Comune di Cremona, non fruiscono di tariffe agevolate;

- le scuole di Bonemerse appartengono all'Istituto Comprensivo Cremona 4, avente sede nel Comune di Cremona, in via Corte n. 1.
- il COMUNE e l'UNIONE, a seguito di varie interlocuzioni in presenza e scritte, ritengono opportuno addivenire alla stipula di un accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di un'attività di interesse comune alle Parti, a beneficio delle famiglie frequentanti i rispettivi servizi di ristorazione scolastica presso le scuole individuate negli allegati A) e B) al presente atto, attraverso l'erogazione di un contributo economico integrativo a copertura della differenza tra la "tariffa non residenti" effettivamente applicata e la "tariffa agevolata residenti" teoricamente applicabile.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente accordo disciplina il trasferimento di risorse finanziarie tra il Comune di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino – e viceversa – ai fini dell'erogazione di un sostegno economico, sotto forma di contributo, a favore delle famiglie residenti in Cremona/Bonemerse che liberamente, per necessità o vicinanza, hanno scelto di iscrivere i propri figli presso le scuole di pertinenza del Comune di Bonemerse/Cremona e che fruiscono del relativo servizio di ristorazione scolastica.
2. La finalità del presente accordo risiede nella comune volontà delle Parti di consentire alle famiglie di utenti-bambini non residenti, per quanto riguarda la fruizione del servizio di ristorazione scolastica e il pagamento delle relative tariffe, di beneficiare delle medesime condizioni economiche di quelle residenti.

ART. 2 – RISORSE

1. Le risorse stanziati dal COMUNE per finanziare la misura oggetto del presente accordo (sostegno economico delle famiglie con bambini residenti nel Comune di Cremona che fruiscono del servizio di ristorazione presso le scuole di pertinenza del Comune di Bonemerse), erogabili a titolo di contributo mediante trasferimento all'UNIONE, sono pari ad un massimo di € 1.500,00= per ogni annualità (esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028), per un totale di € 4.500,00=.
2. Le risorse stanziati dall'UNIONE per finanziare la misura oggetto del presente accordo (sostegno economico delle famiglie con bambini residenti nel Comune di Bonemerse che fruiscono del servizio di ristorazione presso alcune scuole di pertinenza del Comune di Cremona), erogabili a titolo di contributo mediante trasferimento al COMUNE, sono pari ad un massimo di € _____= per ogni annualità (esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028), per un totale di € _____=.

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

1. I beneficiari diretti del contributo oggetto del presente accordo sono i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (genitore, tutore legale, ecc) degli utenti-bambini iscritti presso il servizio di ristorazione scolastica. Il contributo, nello specifico, verrà erogato da un Ente all'altro; quest'ultimo avrà l'onere di provvedere a riconoscerlo ai beneficiari diretti. L'erogazione del contributo anzidetto è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

SCUOLE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI BONEMERSE

- a) l'utente-bambino deve essere residente nel Comune di Cremona per tutta la durata dell'anno scolastico di riferimento; nello specifico, nelle zone di cui all'allegato A) al presente accordo, individuate dall'UNIONE. L'eventuale cambio/trasferimento di residenza in altro Comune, o in

una zona diversa da quelle indicate, comporta la decadenza dal beneficio a far data dalla variazione;

- b) l'utente-bambino deve essere iscritto al servizio di ristorazione scolastica erogato presso le scuole statali (infanzia e primarie) di pertinenza del Comune di Bonemerse;
- c) il genitore (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) deve essere in possesso di ISEE MINORI in corso di validità \leq € 15.000,00=, oppure avere più figli che frequentano le scuole anzidette;
- d) non risultare già beneficiario di altre agevolazioni.

SCUOLE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CREMONA

- a) l'utente-bambino deve essere residente nel Comune di Bonemerse per tutta la durata dell'anno scolastico di riferimento. L'eventuale cambio/trasferimento di residenza in altro Comune, oppure l'iscrizione presso un'altra scuola rispetto a quelle di cui all'allegato B) al presente accordo, individuate dal COMUNE, comporta la decadenza dal beneficio a far data dalla variazione;
- b) l'utente-bambino deve essere iscritto al servizio di ristorazione scolastica erogato presso le scuole infanzia comunali e le scuole statali (infanzia e primarie) di pertinenza del Comune di Cremona; nello specifico, nelle scuole di cui all'allegato B);
- c) il genitore (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) deve essere in possesso dei requisiti previsti per le agevolazioni/riduzioni tariffarie riservate ai residenti nel Comune di Cremona.

ART. 4 – TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà erogato da un Ente all'altro in un'unica tranche – mediante girofondi sul conto di tesoreria istituzionale (Banca d'Italia) – previo esito positivo dei controlli di conformità e correttezza delle rendicontazioni di cui all'articolo 6 del presente accordo, in ogni caso entro la fine di ogni anno solare di riferimento (es: anno 2026 per l'a.s. 2025/2026). Prima di procedere con il trasferimento delle risorse, ogni Ente avrà l'onere di verificare gli importi dovuti e comunicare tempestivamente all'altro – a mezzo posta elettronica certificata – la possibilità di procedere ad eventuali compensazioni.
2. Le modalità di erogazione del contributo a favore del genitore (o soggetto esercente la responsabilità genitoriale) verranno definite in autonomia dalle Parti, dandone reciproca evidenza nell'ambito delle rendicontazioni di cui sopra. Il presente accordo è infatti destinato a regolare unicamente i rapporti tra le Parti – COMUNE e UNIONE – vale a dire il trasferimento delle risorse finanziarie, e non invece quelli intercorrenti tra queste ultime e i propri utenti.

ART. 5 – CONTRIBUTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. L'importo del contributo verrà determinato, per ciascun utente-bambino, con riferimento al numero di pasti effettivi (consumati) nel corso dell'anno scolastico, calcolando la differenza tra la "tariffa non residenti" effettivamente applicata e la "tariffa agevolata residenti" teoricamente applicabile. Per quanto riguarda gli importi delle tariffe, si fa rinvio ai regolamenti tariffari vigenti durante ogni anno scolastico, approvati da ciascuna delle Parti.
2. Le risorse finanziarie verranno trasferite, a titolo di contributo, da una Parte all'altra, fino a concorrenza degli stanziamenti definiti da ciascuna di esse. Pertanto, nel caso in cui le risorse anzidette risultassero non sufficienti a garantire una copertura pari al 100% del contributo spettante, quest'ultimo dovrà essere riparametrato da ciascun Ente secondo criteri di equità da esso definiti e preventivamente condivisi, fino a concorrenza delle risorse disponibili, a partire dalle fasce riservate alle famiglie con minore capacità economica.
3. Il contributo verrà quindi trasferito da una Parte all'altra a titolo di rimborso – totale o parziale – della quota di cui al punto 1 (differenza tra la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia per il pagamento della "tariffa non residenti" applicata e quella che avrebbe sostenuto nell'ipotesi di

applicazione della “tariffa agevolata residenti”), previa rendicontazione puntuale da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, come meglio specificato all’articolo 6.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE

1. Entro e non oltre la fine del mese di luglio di ogni anno, ciascuna delle Parti trasmetterà all’altra – a mezzo posta elettronica certificata – apposita rendicontazione riepilogativa delle posizioni relative all’utenza beneficiaria del contributo: tariffe applicate e applicabili, nominativi degli utenti-bambini e relativo codice fiscale, loro indirizzo di residenza, scuola frequentata, possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e importo complessivo del contributo. La rendicontazione dovrà inoltre riportare il dettaglio dei contributi riconosciuti a ciascuna posizione (utente-bambino) e contenere tutte le informazioni, i dati e i conteggi anche al fine di verificarne la correttezza.
2. Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di verificare i dati rendicontati di cui sopra ed il possesso dei requisiti dei beneficiari (es: residenza), nonché quella di richiederne i dati di contatto (recapiti email e telefonici dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) al fine di trasmettere comunicazioni contenenti un’informativa circa l'erogazione del contributo oggetto del presente accordo.

ART. 7 – REVOCA E RECESSO

1. L’accordo potrà essere revocato in qualsiasi momento per mutuo consenso delle Parti.
2. Il diritto di recesso potrà essere esercitato da entrambe le Parti, con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni rispetto all’avvio dell’anno scolastico, previa comunicazione scritta e motivata da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8 – DURATA

1. Il presente accordo ha durata per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. I termini puntuali (iniziale e finale) seguiranno comunque il calendario scolastico, non appena definito.

ART. 9 – SPESE E TARIFFE

1. Per l’attuazione del presente accordo non sono previsti oneri o spese a carico delle Parti.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ciascuna delle Parti è tenuta a garantire – in particolar modo nei confronti degli utenti e delle rispettive famiglie – il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 “GDPR” e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018).
2. I dati personali, trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, saranno utilizzati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di perseguire le finalità del presente atto (attività di consultazione, comunicazione, conservazione), nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata, nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o eurounitario.
3. Il COMUNE e l’UNIONE, autonomi titolari del trattamento e quindi obbligati alla tenuta di un registro dei trattamenti, si impegnano a tenerlo aggiornato con l’indicazione dell’attività oggetto del presente accordo, precisando ogni aspetto previsto dall’art. 30 del GDPR, come l’individuazione dei dati trattati, dei soggetti coinvolti nel trattamento con relative nomine, adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, corretta conservazione dei dati.

4. Le Parti si impegnano ad applicare la normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, sottoscrivendo eventuali ulteriori accordi necessari al fine di tutelare i dati personali trattati nell'ambito del presente accordo. Inoltre, in quanto soggetti che provvedono alla raccolta dei dati personali, saranno tenute ad integrare in maniera adeguata l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita agli interessati, informando gli stessi che i dati raccolti verranno comunicati/trasmessi all'altra Parte e trattati ai soli fini dell'attuazione del presente accordo.
5. Le Parti, infine, si impegnano a dare reciproca e tempestiva comunicazione di eventuali *data breach*, collaborando ove necessario per la gestione dell'incidente di sicurezza.

ART. 11 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla Legge n. 241/1990 e alle normative vigenti applicabili.

Cremona-Bonemerse, data delle rispettive firme digitali

Per il Comune di Cremona, il Sindaco

Per l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, il Presidente

Documento firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. ii.

allegato A)

[inserire documento-stradario fornito dal Comune di Bonemerse]

SCUOLE INFANZIA STATALI

"Bonemerse" CRAA82204G

SCUOLE PRIMARIE STATALI

"7 F.lli Cervi" CREE82204R

allegato B)

SCUOLE INFANZIA COMUNALI

"S. Giorgio" CR1A00700X

"Aporti" CR1A006004

SCUOLE INFANZIA STATALI

"Villetta" CRAA82202D

"San Felice" CRAA82002T

SCUOLE PRIMARIE STATALI

"B.M. Visconti" CREE82203Q

"Colombo-Aporti" CREE820023

"Don Primo Mazzolari" CREE82202P